

SPECIALE CONVERSIONE DECRETO "RILANCIO"

Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", è stato convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77.

Si riepilogano nella presente le principali novità introdotte in sede di conversione, evidenziando in rosso i temi di maggiore interesse.

SOCIETA'

Rinvio del termine di nomina dell'organo di controllo

Il termine entro il quale le S.r.l. (e le cooperative) sono tenute alla nomina del revisore legale o dell'organo di controllo, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 2477 del codice civile, è differito alla **data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021** (aprile/giugno 2022). I bilanci di riferimento per verificare il superamento delle soglie minime previste sono quindi quelli relativi agli esercizi 2020 e 2021.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Ecobonus del 110% per spese di riqualificazione energetica fino al 2021

È stata riscritta la disciplina del superbonus 110%, in vigore dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

L'applicazione del bonus 110%:

- è stata estesa a Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, associazioni e società sportive dilettantistiche (per gli immobili adibiti a spogliatoi);
- è stata estesa ai lavori eseguiti sulle "secondo case", comprese le villette a schiera, con esclusione delle abitazioni signorili, ville o castelli (A/1, A/8 e A/9);
- per le persone fisiche, è stata limitata al massimo a **due unità immobiliari** (questa limitazione non è applicabile per il superbonus del 110% sugli interventi antisismici, sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo e sugli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio);
- è stata modificata con l'introduzione dei seguenti **limiti di spesa**:
 - a) per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate:
 - 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari;
 - 50.000 euro, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che sono funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - 40.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità abitative;
 - 30.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;
 - b) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, con interventi sulle parti comuni degli edifici:

- 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
 - 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari (la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito);
- c) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, con interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che sono funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno (come, ad esempio, le villette a schiera): 30.000 euro (la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito).
- gli interventi dovranno assicurare il miglioramento di **almeno due classi energetiche** dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari (nel caso in cui ciò non sia possibile, con il conseguimento della classe energetica più alta);
 - nel caso in cui l'edificio sia sottoposto a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) ovvero se gli interventi trainanti (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il bonus potrà essere esteso a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se eseguiti in maniera isolata, fermo restando il requisito del miglioramento di almeno due classi di efficienza energetica (ovvero, se ciò non è possibile, previo conseguimento della classe energetica più alta);
 - nel rispetto dei requisiti minimi, nei limiti stabiliti per gli interventi di efficienza energetica, potranno essere agevolati anche gli interventi di **demolizione e di ricostruzione dell'edificio**.

Il beneficio del c.d. "sisma-bonus" è stato esteso alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, a condizione che questi interventi siano realizzati congiuntamente a quelli di messa in sicurezza antisismica.

Con riferimento all'**asseverazione delle spese**, necessaria ai fini del riconoscimento del bonus del 110%, è stato specificato che il relativo documento potrà essere rilasciato al termine dei lavori ovvero per ogni stato di avanzamento degli stessi e dovrà contenere il resoconto dei requisiti tecnici del progetto e l'effettiva realizzazione dello stesso. Per la verifica della congruità delle spese si dovrà assumere a riferimento ai prezzi indicati da un apposito decreto del Mise; in attesa di questo provvedimento, la congruità delle spese potrà essere determinata assumendo a riferimento i prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini delle Camere di commercio o, in mancanza di questi, i prezzi correnti di mercato nelle diverse zone.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà dare attuazione al nuovo bonus e il decreto del ministero dello Sviluppo economico dovranno essere emanati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Cessione dei crediti d'imposta da provvedimenti contro Covid-19

In merito alla cessione dei crediti d'imposta (bonus ristrutturazioni, sismabonus, efficientamento energetico, recupero/restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e ricarica dei veicoli elettrici) è stato precisato che:

- il credito d'imposta sarà pari alla detrazione originariamente spettante a prescindere dallo sconto applicato (lo sconto in fattura, inoltre, può essere applicato da più fornitori che concorrono ai lavori);
- la trasformazione della detrazione in credito d'imposta si verificherà soltanto in caso di cessione ad altri soggetti (pertanto, coloro che utilizzeranno direttamente il bonus potranno spenderlo come detrazione Irpef e Ires, ma non in compensazione con altri tributi);

- l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura potrà essere effettuata anche attraverso un intermediario e anche in fase di avanzamento lavori nel limite di due volte (ciascuno stato di avanzamento dovrà valere almeno il 30% dell'importo complessivo dei lavori);
- per il bonus facciate, l'opzione potrà essere esercitata non solo per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ma anche per i lavori di rifacimento della facciata che riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- per l'utilizzo dei crediti ceduti è stato eliminato il limite alle compensazioni in caso di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.

Le modalità attuative delle modalità di cessione dei crediti d'imposta dovranno essere stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla legge di conversione.

Cessione dei crediti d'imposta da provvedimenti contro Covid-19

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile cedere a terzi i seguenti crediti d'imposta:

- per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo
- per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
- per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Modalità dell'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con apposito provvedimento.

Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese

Le società di capitali, esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, che hanno subito nei mesi di marzo ed aprile 2020 una diminuzione dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019 e che deliberano nel 2020 un aumento di capitale a pagamento di almeno 250 mila euro, maturano un **credito d'imposta del 20% dei conferimenti in denaro**.

L'importo massimo su cui si calcola il credito d'imposta è 2 milioni di euro e la partecipazione deve essere posseduta fino al 31/12/2023. Eventuali distribuzioni di riserve fino a tale data comporteranno la decadenza dal beneficio.

I beneficiari devono avere realizzato nel 2019 ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Le stesse società maturano un **credito d'imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto** risultante dal bilancio dell'esercizio 2020, al lordo delle perdite, fino al 30% dell'aumento di capitale.

Un decreto ministeriale disciplinerà criteri e modalità del credito d'imposta.

I soggetti che hanno realizzato nel 2019 ricavi superiori a 10 milioni di euro possono emettere obbligazioni o titoli di debito per un importo compreso tra tre volte l'aumento di capitale e il 12,5% dei ricavi, che vengono sottoscritti da un apposito "Fondo Patrimonio PMI" e sono sottoposti a vincoli ed impegni.

L'ammontare complessivo di questi aiuti non può eccedere per ciascuna società l'importo di 800 mila euro.

In sede di conversione è stato specificato che questi due benefici sono applicabili anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Bonus per acquisto autoveicoli a basse emissioni di Co2g/km

È stato introdotto un incentivo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 (ossia destinato al trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente) con limiti di emissioni tra 61 e 110 grammi a chilometro e con prezzo:

- fino a 40.000 euro, al netto dell'IVA, per i veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione;

- fino a 50.000 euro, al netto dell'IVA, per i veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO₂.

In caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2020 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione supera i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è pari a:

- 2.000 euro nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO₂ (in pratica le auto elettriche ed ibride);

- 1.500 euro per l'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

Il contributo è condizionato alla concessione di uno sconto da parte del venditore pari ad almeno 2.000 euro.

Senza rottamazione, il contributo statale è pari a:

- 1.000 euro nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO₂;

- 750 euro per l'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

In questo caso, lo sconto del venditore deve essere pari ad almeno 1.000 euro.

Ai fini della fruizione del contributo, è richiesto che:

- alla data di immatricolazione del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data (in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, lo stesso deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari);
- nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione;
- sia in caso di rottamazione che non, nell'atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

Bonus per acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi

È riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, a favore di coloro che nel 2020 acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie da L1 a L7.

Il contributo è pari al 40% del prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, nel caso in cui sia consegnato per la rottamazione un veicolo euro 0,1,2,3, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero si cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda

Relativamente al credito d'imposta in esame, in sede di conversione è stato stabilito che:

- per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 e per coloro che hanno sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, il credito d'imposta spetta **anche in assenza del calo di fatturato** (la diminuzione del fatturato deve essere di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile e/o maggio 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019);
- per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con **ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019**, il credito d'imposta è introdotto nella misura del **20%** nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, o al **10%** nei casi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile;
- l'assenza del requisito quantitativo di accesso al bonus (ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 34/2020) è esteso alle agenzie di viaggio ed ai tour operator, oltre che alle strutture alberghiere ed alle attività agrituristiche;
- in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. L'eventuale differenziale tra il valore nominale del bonus ceduto ed il prezzo d'acquisto del credito è irrilevante ai fini delle imposte dirette ed IRAP. In caso di cessione al locatore, il credito di imposta matura al momento della cessione senza necessità di aver preventivamente o contestualmente pagato il canone, ma a fronte di uno sconto sul medesimo.

Misure di rafforzamento per start-up innovative

E' stato introdotto un pacchetto di misure per le start-up innovative:

- l'incremento al 50% della detrazione Irpef per investimenti in start-up innovative, con investimento massimo di 100.000 euro;
- l'incremento al 50% della detrazione Irpef per investimenti in PMI innovative, con investimento massimo di 300.000 euro;
- l'estensione del credito d'imposta ricerca sviluppo ai contratti stipulati con start-up innovative;
- il termine di permanenza nella sezione speciale de registro delle imprese è prorogato di 12 mesi.

Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

Il credito di imposta per la partecipazione a fiere internazionali può essere fruito anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero disdette a causa del Covid -19.

Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza da Covid-19, a favore dei soggetti che esercitano un'attività d'impresa e che operano nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, in misura **pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti** a quello in corso alla data del 9 marzo 2020.

Il credito d'imposta in esame:

- potrà essere utilizzato limitatamente al periodo d'imposta 2020;
- dovrà essere certificato da un revisore legale dei conti o dal collegio sindacale (in assenza sarà necessario richiedere una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti);
- sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Bonus per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (inizialmente rivolto a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti) diventa fruibile anche dalle strutture extra alberghiere non a carattere imprenditoriale (come B&B e locazioni brevi), a condizione che siano in possesso del codice identificativo che attesta l'iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Misure di sostegno dell'industria tessile, della moda ed accessori

Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Con decreto saranno stabilite le modalità di attuazione di questa misura di favore, tra cui le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle stesse, nonché le spese ammissibili.

Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento

È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che operano nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché nell'organizzazione di feste e cerimonie.

Le modalità ed i criteri di erogazione del contributo saranno stabilite da un decreto che sarà emanato entro 30 giorni dalla legge di conversione.

Ai fini dell'erogazione del contributo saranno privilegiate le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto di terreni e partecipazioni

Possono essere rideterminati i valori di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti alla data del **1° luglio 2020**, con redazione della perizia e versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% entro il **15 novembre 2020**, eventualmente rateizzate in tre rate annuali.

L'efficacia dell'aiuto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Validità del Durc

In sede di conversione è stata soppressa la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 fino al 15 giugno 2020. Per effetto di questa abrogazione, ai DURC dovrebbe essere applicabile la proroga prevista fino alla data del 29 ottobre 2020 della validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

aggiornato al 5/8/2020